



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 gennaio 2015, in Roma, presso la sede di Unindustria

TRA

La Soc. Snem S.p.A., assistita da Unindustria

E

FILCAMS CGIL, FISASCAT Cisl, UILTUCS Nazionali e Territoriali, rispettivamente rappresentate da Massimo Mensi, Marco Demurtas e Antonio Vargiu, unitamente alle RSA/RSU delle unità produttive di Roma e Milano

Premesso che

- la Soc. Snem S.p.A. si occupa di elaborazione elettronica di dati, di erogazione di servizi di *back-office* bancario ed esattoriale e di erogazione di servizi di gestione elettronica documentale;
- la crisi economica che ha investito il nostro Paese a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2011, ha determinato una significativa contrazione dell'attività aziendali in termini di riduzione delle commesse e dei volumi di attività trattati;
- in data 18 novembre 2014, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo con conseguente collocazione in mobilità per un numero massimo di 24 lavoratori occupati nelle unità produttive di Roma e Milano;
- in data 5 dicembre 2014, presso Unindustria, veniva sottoscritto un Verbale di Accordo, a chiusura della su citata procedura di licenziamento collettivo che prevedeva la facoltà di licenziamento, in capo alla Società, ed entro il 30 dicembre 2014, di un numero massimo di 24 lavoratori con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento e alla collocazione in mobilità;
- il suddetto Verbale di Accordo prevedeva il ricorso a misure di sostegno al reddito alternative alla collocazione in mobilità;
- le parti, in data odierna hanno esaminato e discusso le ragioni a fondamento della crisi aziendale e della dichiarazione di eccedenza di personale oltre alle misure per fronteggiare sul piano sociale le conseguenze per i lavoratori delle unità produttive di Roma e Milano;
- la Società ha dichiarato che, alla data odierna si registra un esubero di personale pari a n. 22 lavoratori;

- alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Sindacali e le RSU/RSA, pur riconoscendo la criticità del mercato di riferimento e la difficile situazione economica e produttiva aziendale hanno sollecitato l'Azienda a ricercare soluzioni in grado di evitare conseguenze traumatiche per i dipendenti e propedeutiche al mantenimento dei necessari livelli professionali e occupazionali;
- le parti, dopo essersi più volte incontrate ed aver svolto gli opportuni approfondimenti e tenuto conto delle diversità di attività e di organizzazione del lavoro, hanno valutato che, sia possibile ricorrere allo strumento del Contratto di Solidarietà Difensivo;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.
2. Le Parti concordano di utilizzare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo", di cui alle vigenti disposizioni di legge, a fronte della dichiarazione aziendale di un esubero di personale pari a n. 22 lavoratori afferenti alle unità produttive di Roma e Milano e nei confronti del personale, con i profili professionali di cui all'allegato elenco nominativo allegato al presente Verbale di Accordo e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. Ambito di applicazione

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà n. 73 lavoratori così ripartiti:
 Unità produttiva di Roma: n. 62 lavoratori;
 Unità produttiva di Milano: n. 11 lavoratori;

Nell'ambito delle unità produttive su individuate sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il personale di cui ai profili professionali dell'allegato, in forza alla data del presente Accordo, con esclusione del personale turnista, del personale impegnato in turni notturni e dei servizi di pulimento nell'unità produttiva di Milano.

L'Azienda ha facoltà di modificare l'elenco dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà, fermo restando il tetto massimo fissato dal presente accordo, qualora ciò si rendesse necessario in funzione di esigenze tecniche, organizzative o produttive non preventivabili al momento della stipula del presente contratto di solidarietà.

In tale eventualità, l'Azienda provvederà a concordare le variazioni con le OO.SS e le RSU/RSA aziendali e a stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

4. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 2 febbraio 2015, e avrà la durata di n.12 mesi. Le parti, prima della scadenza del Contratto di Solidarietà, si incontreranno per verificare la situazione aziendale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink, representing the various parties involved in the agreement, including the company and the unions.

5. Riduzioni dell'orario di lavoro

Il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì secondo quanto previsto dal CCNL terziario, distribuzione e servizi.

Le parti concordano una riduzione dell'orario di lavoro, per aree/reparti aziendali così come di seguito specificato:

Unità produttiva di Roma:

- Reparto operativo - turnisti e impegnati in turni di notte: riduzione mensile del 25%.
- Reparto operativo - lavoratori diurni: riduzione settimanale del 20%
- Reparto operativo - impiegati direttivi: riduzione giornaliera del 25%
- Amministrazione - impiegati direttivi: riduzione giornaliera del 25%
- Amministrazione - impiegati: riduzione giornaliera del 20%
- Amministrazione - addetti ausiliari, pulimento: riduzione giornaliera del 20%
- Reparto programmazione - sistemisti: riduzione giornaliera del 25%
- Reparto programmazione - programmatori e manutentori hardware: riduzione giornaliera del 20%
- Reparto digitalizzazione documenti - riduzione settimanale o giornaliera compatibilmente con le esigenze aziendali del 20%
- Reparto acquisizione dati - impiegati direttivi: riduzione giornaliera del 25%
- Reparto acquisizione dati - impiegati: riduzione settimanale del 20%

Unità produttiva di Milano:

- Impiegati direttivi: riduzione giornaliera del 25%
- Lavoratori diurni: riduzione settimanale del 20%


Con riferimento all'orario settimanale previsto dal CCNL, l'articolazione della riduzione d'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso fra loro:

- a. giornate intere di sospensione dell'attività distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- b. riduzione giornaliera dell'orario.

Le modalità di svolgimento del programma di riduzione dell'orario dovranno garantire la continuità operativa di ciascun reparto o unità organizzativa e trovano esplicita e precisa indicazione nell'allegato elenco nominativo che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

6. Deroche all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali, a periodi feriali e/o ad eventuali nuove attività straordinarie ad oggi non prevedibili; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. I lavoratori interessati saranno avvisati, di norma, almeno 24 ore prima dell'inizio della prevista modifica del nuovo regime di orario.



In considerazione della tipologia dell'impresa e della particolare attività e lavoro svolti, per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro *full time* previsto dalle norme contrattuali vigenti, purché a carattere individuale ed eccezionale.

7. Istituti legali e contrattuali


Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e che gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863.


L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge soprarichiamate.

Le parti si incontreranno, su richiesta di una delle stesse per la verifica delle criticità occupazionali e del Contratto di Solidarietà




Letto, confermato e sottoscritto

p. l'UNINDUSTRIA



p. la Soc. Snem S.p.A.




p. la FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS nazionali e territoriali

p. la RSA/RSU


VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 gennaio 2015, in Roma,

TRA

La Soc. Snem S.p.A.


E

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS Nazionali e Territoriali, rispettivamente rappresentate da Massimo Mensi, Marco Demurtas e Antonio Vargiu, unitamente alle RSA/RSU delle unità produttive di Roma e Milano;


Con riferimento al Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna presso Unindustria, relativo allo strumento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo, le parti concordano di applicare al Reparto operativo - turnisti e impegnati in turni di notte, una riduzione dell'orario di lavoro pari ad una settimana su 5, in luogo della previsione contenuta nel citato contratto di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Soc. Snem S.p.A.



p. la FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS nazionali e territoriali



p. la RSA/RSU

